

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.18 del 20 gennaio 2022.

“Procedure concorsuali per il potenziamento dei centri per l'impiego e per il ricambio generazionale dell'Amministrazione regionale”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l'articolo 52, comma 1-bis, rubricato “Disciplina delle mansioni”;

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, recante: “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale” e, in particolare, l'art. 49, rubricato “Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione”;

VISTO l'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n.145 recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

per il triennio 2019-2021”;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 giugno 2019, n. 74, con il quale è adottato il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, che individua le risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari ;

VISTA la legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 e, in particolare, l'articolo 4, rubricato: “Misure per accelerare il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale”;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9: “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale”;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10: “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023”;

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

VISTO il vigente C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10. Triennio normativo ed economico 2016-2018;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.481 del 29 ottobre 2020 e le deliberazioni nella stessa richiamate, concernente “Matrice dei profili professionali e dizionario delle competenze - Definizione profili per avvio procedure concorsuali a valere sulle risorse ex articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14, autorizzate con il Piano triennale dei fabbisogni del personale (PTFP) 2019/2020 approvato con deliberazione della Giunta regionale n.422 del 28 novembre 2019'. Approvazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 551 del 27 novembre 2020 con la quale è stato approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP)

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

2020/2022 ed il relativo D.P. n.8/Segr. Giunta del 2 dicembre 2020, ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Siciliana in data 18 dicembre 2020 - n. 14;

VISTA la deliberazione n. 564 del 27 novembre 2020: “Assunzione di personale a tempo indeterminato. Mandato al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale”;

VISTA la deliberazione n. 617 del 29 dicembre 2020, recante “Piano Triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2020/2022. Integrazione per i ruoli del Corpo Forestale della Regione Siciliana – Approvazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.255 del 17 giugno 2021, concernente l'adeguamento, alle disposizioni dell'articolo 10 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, del “Piano triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2020-2022” della Regione Siciliana, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 551/2020 ed il relativo D.P. n.3/Segr. Giunta del 22 giugno 2021, ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Siciliana in data 26 luglio 2021 – n.7;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.312 del 29 luglio 2021, relativa al “Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. Apprezzamento”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.337 dell'11 agosto 2021, concernente: “Documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2022/2024 – Approvazione” e la successiva deliberazione della Giunta regionale n.445 del 27 ottobre 2021, di aggiornamento del predetto documento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 503 del 25 novembre 2021, recante “Procedure di concorso per il reclutamento del personale della Regione Siciliana”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 534 dell'11 dicembre 2021 con la

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

quale è stato approvato il “Piano triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2021-2023”, predisposto dal Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale in uno al “Piano triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2021-2023. Integrazione per i ruoli del Corpo Forestale della Regione Siciliana”, predisposto dal Comando del Corpo forestale della Regione Siciliana ed il relativo D.P. n.4/Segr. Giunta del 17 dicembre 202, trasmesso in pari data alla Corte dei Conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n.200, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.118, e successive modificazioni;

VISTA la nota prot. n. 6219 del 19 gennaio 2022 e relativi atti acclusi, con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica trasmette, per l'esame della Giunta regionale, la relazione prot. n.6142 del 19 gennaio 2022, redatta dal Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, concernente “Concorsi per il potenziamento dei Centri per l'impiego e per il ricambio generazionale dell'Amministrazione regionale”;

CONSIDERATO che, nella relazione di cui alla suddetta nota prot. n.6142/2022, il Dirigente generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale rappresenta, tra l'altro, che: sulla GURS serie speciale concorsi del 29 dicembre 2021, sono stati pubblicati i bandi di concorso che prevedono una riserva del 30% dei posti a concorso per i dipendenti dell'Amministrazione regionale a tempo indeterminato, in possesso dei titoli necessari per l'accesso dall'esterno, già prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo n.165/2001; con le modifiche introdotte dall'articolo 3 del decreto legge n.80/2021, convertito con modificazioni dalla legge n.113/2021, la progressione tra aree (negli enti locali, tra qualifiche), che nella precedente formulazione dell'articolo poteva avvenire esclusivamente tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno,

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso, prefigura, fatta salva la riserva all'esterno di almeno il 50% dei posti disponibili, una procedura comparativa (riservata ai soli interni) basata sui seguenti parametri: valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio; assenza di provvedimenti disciplinari; possesso di titoli o competenze professionali ovvero titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno; numero e tipologia degli incarichi rivestiti; nella fase di stesura dei bandi, avvenuta con il supporto qualificato del Formez, si era ritenuto che l'intervenuta modifica del citato articolo 52 non impedisse di continuare a prevedere tali riserve, il cui valido inserimento anche nei concorsi per i Centri per l'impiego, finanziati con risorse nazionali, era stata, prima della modifica normativa, ritenuta ammissibile dal Dipartimento nazionale della funzione pubblica;

CONSIDERATO che, nella citata nota prot. n.6142/2022, il Dirigente generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale evidenzia, altresì, che: come rappresentato di recente dal Dipartimento nazionale della Funzione pubblica *"appare chiaro, alla luce del quadro delineato, l'intento del legislatore di valorizzare gli elementi maggiormente qualificanti che connotano l'exkursus professionale, formativo e comportamentale del dipendente, al fine di rendere esplicito che il ricorso alla procedura comparativa in luogo di quella concorsuale è idonea e parimenti efficace nell'assicurare che la progressione di area e/o categoria o qualifica avvenga a beneficio dei più capaci e meritevoli"*; l'eventuale attivazione di dette procedure comparative riservate richiede l'adozione di puntuali atti normativi e degli atti amministrativi consequenziali e riguarderà la futura pianificazione delle risorse assunzionali; una più approfondita valutazione, avviata con il Formez, induce a ritenere più prudente, in mancanza di indirizzi o pronunciamenti sul punto, anche al fine di evitare eventuali contenziosi avverso le future graduatorie, intervenire con la modifica sul punto dei bandi già pubblicati, eliminando la previsione della riserva per

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

gli interni e prorogando, conseguentemente, il termine per la presentazione delle istanze; tale proroga si ritiene opportuna, seppure le modifiche in argomento non incidano sulle condizioni di accesso e sulle modalità di svolgimento del concorso, in quanto, comunque, influiranno sulle modalità di formazione delle graduatorie finale; RITENUTO di condividere la superiore proposta,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, con riferimento alle procedure concorsuali già avviate per il potenziamento dei Centri per l'impiego (CPI) e per il rinnovo generazionale dell'Amministrazione regionale, di condividere la proposta di cui alla nota prot. n. 6219 del 19 gennaio 2022 e relativi atti acclusi dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, costituenti allegato alla presente deliberazione, eliminando la previsione della riserva per gli interni e prorogando, conseguentemente, il termine per la presentazione delle istanze, dando mandato al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale di porre in essere gli atti amministrativi consequenziali.

Il Segretario

BUONISI

Il Presidente

MUSUMECI

MGC

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

**Assessorato delle Autonomie Locali e
della Funzione Pubblica**

*Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore
Viale Regione Siciliana, 2194 – Palermo
Tel: 091 7072824 – 091 7072802*

Palermo, **19 Gennaio 2022**

Prot. **6219**

OGGETTO: Concorsi per il potenziamento dei centri per l'impiego e per il ricambio generazionale dell'amministrazione regionale -

Alla Segreteria di Giunta

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto dell'On.le Presidente
della Regione Siciliana

Loro Sede

Si trasmette, per l'urgentissimo inserimento all'ordine del giorno della Giunta regionale, l'allegata relazione prot. n. 6142 del 19/01/2022 del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica, concernente l'oggetto.

L'Assessore

Avv. Marco Zambuto



Documento firmato da:
MARCO ZAMBUTO
19.01.2022 11:45:25 UTC

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI

E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Il Dipartimento regionale della

Funzione pubblica e del personale

Servizio 5 "Reclutamento, Trasferimenti e Mobilità"

Prot. n. 6142

PALERMO

19 GEN. 2022

OGGETTO: concorsi per il potenziamento dei Centri per l'impiego e per il ricambio generazionale dell'Amministrazione regionale

All'Assessore regionale
delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica

SEDE

Come è noto nella GURS serie speciale concorsi dello scorso 29 dicembre sono stati pubblicati per estratto, tra l'altro, i bandi di concorso per il potenziamento dei Centri dell'impiego e per il rinnovo generazionale dell'amministrazione regionale.

In tutti i bandi in questione, in coerenza con la delibera della Giunta regionale 481 del 29 ottobre 2020 è stata prevista una riserva del trenta per cento dei posti a concorso per i dipendenti dell'Amministrazione regionale a tempo indeterminato, in possesso dei titoli necessari per l'accesso dall'esterno, già prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 165/2001 anteriormente alla modifica apportata con il DL 80/2021.

Nella fase di stesura dei bandi, avvenuta come è noto con il supporto qualificato del Fornez, si era infatti ritenuto che l'intervenuta modifica del citato articolo 52 non impedisse di continuare a prevedere tali riserve, il cui valido inserimento anche nei concorsi per i centri per l'impiego, finanziati con risorse nazionali era stata, prima della modifica normativa, ritenuta ammissibile dal Dipartimento nazionale della funzione pubblica.

Con la modifica introdotta dall'articolo 3 del D.L. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, invero è stata ridisciplinata la progressione tra aree (negli enti locali, tra qualifiche); mentre infatti nella precedente formulazione dell'articolo la progressione tra le aree poteva avvenire esclusivamente tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La nuova disposizione, fatta salva la riserva all'esterno di almeno il 50% dei posti disponibili, prefigura una procedura comparativa (riservata ai soli interni) basata sui seguenti parametri: valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio; assenza di provvedimenti disciplinari; possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno; numero e tipologia degli incarichi rivestiti.

Come chiarito di recente dal Dipartimento nazionale della Funzione pubblica " *appare chiaro, alla luce del quadro delineato, l'intento del legislatore di valorizzare gli elementi maggiormente qualificanti che connotano l'exkursus professionale, formativo e comportamentale del dipendente, al fine di rendere esplicito che il ricorso alla procedura comparativa in luogo di quella concorsuale*

è idonea e parimenti efficace nell'assicurare che la progressione di area e/o categoria o qualifica avvenga a beneficio dei più capaci e meritevoli".


Lo stesso Dipartimento evidenzia come "l'obbligatoria previsione legislativa di "fattispecie aperte" comporta la necessità che, per l'applicazione in concreto del comma 1-bis dell'art. 52, non si possa prescindere dalla specifica realtà organizzativa dell'ente e dalle esigenze professionali individuate al suo interno, in stretta connessione con le attività svolte e sulla base della programmazione dei potenziali fabbisogni professionali. Da quanto detto discende che, in sede applicativa, le stesse amministrazioni precedenti potranno programmare il ricorso alla procedura comparativa per la copertura di più elevati fabbisogni professionali adattandola alle proprie esigenze, ossia declinando in autonomia con propri atti i titoli e le competenze professionali (a titolo esemplificativo il possesso di abilitazioni professionali non richieste ai fini dell'accesso) nonché i titoli di studio ulteriori rispetto a quelli validi per l'accesso all'area dall'esterno (lauree, master, specializzazioni, dottorati di ricerca, corsi con esame finale) ritenuti maggiormente utili - per l'attinenza con le posizioni da coprire previste dall'ordinamento professionale vigente al proprio interno, sulla base del contratto collettivo di riferimento e con le attività istituzionali affidate - ai fini del superamento della procedura comparativa e funzionali al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione, assegnando - ove possibile - anche il relativo punteggio".

Ne consegue che l'eventuale attivazione di dette procedure comparative riservate richiede l'adozione di puntuali atti normativi e degli atti amministrativi consequenziali, per la cui elaborazione il Governo, ove ritenga, potrà dare mandato a questo Dipartimento. Si ritiene opportuno precisare che la nuova disciplina riguarderà la futura pianificazione delle risorse assunzionali regionali. Si ritiene infatti che le nuove procedure non sarebbero state in ogni caso applicabili per i bandi finalizzati al rafforzamento dei Centri per l'impiego, attesa la specialità delle disposizioni che ne consentono l'attuazione (articolo 1, comma 258 della L. 145/2018), derogatorie rispetto agli ordinari atti assunzionali.

Come anticipato si era ritenuto che la previsione della riserva, destinata ad operare solo a seguito del superamento del concorso, da svolgersi alle stesse condizioni sia dagli esterni che dai dipendenti esterni, non fosse preclusa dalle nuove disposizioni. Una più approfondita valutazione avviata con il Formez induce tuttavia a ritenere più prudente, in mancanza di indirizzi o pronunciamenti sul punto, anche al fine di evitare eventuali contenziosi avverso le future graduatorie, intervenire con la modifica sul punto dei bandi già pubblicati, eliminando la previsione della riserva per gli interni e prorogando conseguentemente il termine per la presentazione delle istanze. Tale proroga si ritiene opportuna seppure le modifiche in argomento non incidano sulle condizioni di accesso e sulle modalità di svolgimento del concorso, in quanto comunque influiranno sulle modalità di formazione della graduatoria finale.

Pur trattandosi di atti gestionali, si ritiene necessario che della modifica che sarà apportata ai bandi e del conseguente differimento del termine di presentazione delle domande, sia data con ogni possibile urgenza informativa alla Giunta di Governo, per la presa d'atto della inapplicabilità, limitatamente alla previsione della riserva di cui al previgente testo dell'articolo 52 del D.Lgs 165/2001, di quanto previsto dalla delibera n. 481 del 29 ottobre 2020.

Il Dirigente
Antonio Sirna



Il Dirigente Generale
C. Madonna

